



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno **DUEMILAVENTITTE**, addì **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **19:00**, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con le modalità di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2022. La sede si considera situata presso il Palazzo Comunale – Piazza Municipio n. 3.

Risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| BARELLI/Roberto | Sindaco | Presente in sede |
| ROCCA/Maurizio | Consigliere | Presente in sede |
| BONORA/Marco | Consigliere | Assente |
| BENNE/Maria Milva | Consigliere | Presente in sede |
| DURANTE/Paolo | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| VIGNOLA/Andrea | Consigliere | Presente in sede |
| BASSI/Giulia | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| PASTORINO/Mattia | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| GAMBARO/Giorgio | Consigliere | Assente |
| MANTERO/Franco | Consigliere | Assente |
| FOLCO/Luca | Consigliere | Assente |

Totale presenti 7

Totale assenti 4

ASSESSORI ESTERNI

| Cognome e Nome | Presente/Assente |
|------------------------|------------------|
| SERVETTO/Enrica | Presente in sede |
| DURANTE/Simone | Presente in sede |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, presente in sede, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Barelli Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza – accerta, con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale presenti in sede e/o collegati in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom, nonché accerta che gli stessi dichiarino che il collegamento in videoconferenza assicuri una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione n. 2 del 30/01/2023

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

PREMESSO CHE:

- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

CONSIDERATO CHE il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali"*.

DATO ATTO che nel corso degli anni il Comune di Orco Feglino ha affidato all'Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) importi che rientrano nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della Legge 29/12/2022 n. 197;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

VISTE le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023.

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre **la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228** dello stesso articolo sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
- 2) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile la comunicazione ad Agenzia delle Entrate Riscossione prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le modalità pubblicate dalla stessa Ader sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;
- 3) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile la pubblicazione sul sito *internet* dell'Ente prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile per rispetto termini invio certificazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti n. 7 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 7 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per rispetto termini invio certificazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Barelli Roberto
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 7 del 23/01/2023

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Scelta di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 23/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 7 del 23/01/2023

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Scelta di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Lì 23/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)

COMUNE DI ORCO Feglino
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 2/2023

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Conti nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 01/06/2020 – 31/5/2023, Revisore del Conto del Comune di Orco Feglino,

PREMESSO CHE:

- il comma 227 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023) dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Tutto ciò osservato,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente l'oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Antonella Conti
F.to Digitalmente



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2023 del 30/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197..

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 31/01/2023 all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Li 31/01/2023

IL MESSO
Cinzia Oliveri
(firmato digitalmente)